



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 25 Febbraio 2020

CASI OPERATIVI

È abusiva la scissione asimmetrica di compendi immobiliari?

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

Apre il bando Disegni +4

di Debora Reverberi

DICHIARAZIONI

I modelli Isa 2020

di Federica Furlani

ENTI NON COMMERCIALI

Attività delle odv non soggette a Iva fino all'entrata in vigore della riforma

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

DICHIARAZIONI

Il modello 730 dei lavoratori impatriati

di Laura Mazzola

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

CASI OPERATIVI

È abusiva la scissione asimmetrica di compendi immobiliari?

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

Scopri le sedi in programmazione >

Una società detiene un compendio immobiliare e ha due soci, Tizio e Caio, con quote del 50% ciascuno. I soci intendono implementare una scissione asimmetrica a seguito della quale Alfa attribuirà la metà del compendio immobiliare ad una società di nuova costituzione. Tizio rimarrà l'unico socio della società originaria mentre Caio diventerà l'unico socio della beneficiaria. L'operazione è finalizzata a ripianare il dissidio tra i due soci. Si chiede di valutare se l'operazione possa essere considerata abusiva.

In passato operazioni di questo tipo presentavano indubbi profili di criticità. Infatti, la questione era stata affrontata dalla risalente risoluzione AdE 5/E/2006.

In quell'occasione, in un caso che presenta indubbi profili di analogia con quello proposto, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato l'elusività dell'operazione, in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario, in quanto la stessa porterebbe ad aggirare le norme sulla assegnazione dei beni ai soci ex articolo 86, comma 1, lett. c) e comma 3, Tuir.

Le conclusioni dell'ufficio si basavano sui seguenti elementi:

1. l'unipersonalità delle società beneficiarie;
2. la ristretta base familiare della società;
3. la gestione degli immobili di tipo meramente locatizio;
4. il patrimonio della società scissa che sembra risultare *ab inizio* di comodo;
5. l'istanza non è né documentata, né motivata;
6. non sono evidenziate nuove strategie imprenditoriali conseguenti alla scissione e, per le società beneficiarie, forme imprenditoriali di gestione degli immobili trasferiti;
7. non viene documentato il dissidio tra i soci.

Diversamente, con la risoluzione 56/E/2007, l'Agenzia ha avallato la scissione asimmetrica dove, a causa di profondi e insanabili dissidi, due soci intendono, di comune accordo, di

separare e proseguire in maniera autonoma le rispettive attività, continuando a lavorare entrambi nell'immobile di proprietà, ognuno con propri clienti e con l'utilizzo di propri mezzi e distinte attrezzature.

I soci intendono effettuare una scissione totale non proporzionale della società istante in due società a responsabilità limitata di nuova costituzione e attribuire a ogni singola beneficiaria una delle due unità immobiliari precedentemente costituite.

Quello che emerge, pertanto, è che la scissione asimmetrica volta a ripianare dissidi è avallata senza criticità quando è volta a separare attività operative, mentre risulta problematica qualora sia volta a separare meri compendi immobiliari.

Sulla separazione degli immobili, tuttavia, l'orientamento del fisco è mutato a seguito dell'introduzione della disciplina relativa all'abuso del diritto, che ha sostituito quella relativa alla elusione fiscale.

Il mutamento di prospettiva si è avuto a partire dalla risposta interpello n. 36 del 12 ottobre 2018 e dalla coeva risposta interpello n. 40 del 19 ottobre 2018.

Il primo intervento affronta il caso di una società con una compagine sociale composta da quattro soci persone fisiche, ciascuno dei quali possiede la quota del 25% e riveste la qualifica di amministratore. A seguito della grave crisi che ha colpito il settore immobiliare nell'ultimo decennio, i soci hanno manifestato divergenze di opinioni sulla futura gestione societaria, come documentato dai verbali di assemblea del consiglio di amministrazione.

I soci intendono, pertanto, dare luogo ad un'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale a favore di quattro società a responsabilità limitata unipersonali di nuova costituzione, ciascuna delle quali sarà interamente partecipata da ogni socio.

All'esito dell'operazione di scissione alla scissa permane il 10,19% del suo valore effettivo, mentre alle società beneficiarie viene trasferito complessivamente il restante 89,81%.

L'operazione è stata avallata dall'Ufficio. Peraltra, viene osservato che i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa, ossia verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il secondo intervento ha ad oggetto una scissione di una società con socie due sorelle, in due S.r.l. che risultano beneficiarie del 50% del patrimonio della scindenda.

Dalla lettura dell'interpello emerge che sarà però necessario che la società beneficiaria, che

riceverà un valore di patrimonio superiore al 50% rispetto a quello della società scissa, corrisponda un conguaglio all'altra società, in quanto i beni della scissa rappresentati dagli immobili, non potendo essere scissi esattamente al 50%, genereranno una seppur minima differenza di valore di assegnazione tra le due beneficiarie.

Anche questa operazione è stata avallata dall'ufficio.

AGEVOLAZIONI

Apre il bando Disegni +4

di Debora Reverberi



Master di specializzazione
LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA
Scopri le sedi in programmazione >

Nell'ambito delle misure volte a favorire la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei titoli di proprietà industriale rientra **il bando Disegni +4, destinato a disegni e modelli industriali singoli o multipli, registrati a decorrere dal 01.01.2018, anteriormente alla presentazione della domanda e in corso di validità.**

L'agevazione è concessa alle Pmi nella forma di contributo in conto capitale, in regime *de minimis*, per l'acquisto di servizi specialistici esterni finalizzati alla messa in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato e/o alla commercializzazione di un disegno/modello registrato sui mercati nazionale e internazionale.

A partire dalle ore 9:00 del 27.02.2020 aprirà il **bando Disegni+4** secondo una **procedura valutativa a sportello** gestita da Unioncamere, in cui le domande saranno **valutate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi**, pari a **13 milioni di euro**, nel rispetto della riserva del 5%, pari a 650.000 euro, destinata alle imprese in possesso di *rating* di legalità.

I soggetti beneficiari del bando sono le seguenti **micro, piccole e medie imprese**, classificate avendo riguardo ai criteri dimensionali comunitari definiti nella **Raccomandazione 2003/361/CE** e nel Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18.04.2005 e ss.mm.ii:

- imprese aventi **sede legale e operativa in Italia**;
- imprese regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
- imprese **titolari dei disegni/modelli registrati** oggetto del progetto di valorizzazione.

Si applicano le seguenti **cause di esclusione**:

- **imprese in stato di liquidazione o scioglimento o sottoposte a procedure concorsuali**;
- imprese che abbiano nei propri confronti **cause di divieto, di decadenza o di sospensione** di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#) e ss.mm.ii. (**normativa antimafia**);
- imprese che abbiano procedimenti amministrativi in corso connessi ad **atti di revoca**

- per indebita percezione di risorse pubbliche;
- imprese escluse dagli aiuti “*de minimis*”, ai sensi dell'[articolo 1 Regolamento \(UE\) 1407/2013](#).

Oggetto dell'agevolazione sono i **progetti finalizzati alla valorizzazione e sfruttamento economico di disegni e modelli industriali**, come definiti dall'[articolo 31 D.Lgs. 30/2005](#) e ss.mm.ii. (c.d. Codice di proprietà industriale): “*Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale...omissis...*”.

I disegni/modelli oggetto di valorizzazione, singoli o appartenenti al medesimo deposito multiplo, devono essere **registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale**:

- a decorrere dal 01.01.2018;
- in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione;
- in corso di validità.

Il progetto deve **concludersi entro 9 mesi** dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione, con **facoltà di proroga del termine non superiore a 3 mesi**, da richiedere in via eccezionale con istanza motivata e soggetta ad approvazione del soggetto gestore Unioncamere.

La domande di agevolazione soggiacciono ai seguenti **vincoli**:

- una sola domanda per ogni disegno/modello singolo o multiplo;
- una solda domanda per ogni impresa.

Le spese ammissibili sono relative a servizi di consulenza specialistici esterni funzionali al progetto, suddivisi nelle seguenti **due fasi**, alternative o compresenti:

- **FASE 1 – Produzione**: destinata all'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la **messa in produzione e l'offerta sul mercato di nuovi prodotti** a esso correlati.
- **FASE 2 – Commercializzazione**: destinata all'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la **commercializzazione** del titolo di proprietà industriale.

Sono **escluse dal novero delle spese ammissibili** quelle per l'acquisizione di **servizi prestati da soggetti non terzi rispetto all'impresa beneficiaria**, ivi considerando:

- imprese che si trovino in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa richiedente

ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., ovvero in caso si riscontri tra i medesimi soggetti, anche in via indiretta, una partecipazione, anche cumulativa, di almeno il 25%;

- **amministratori o soci dell'impresa richiedente o loro prossimi congiunti;**
- società nella cui compagine sociale siano presenti **amministratori o soci dell'impresa richiedente.**

Il periodo di sostenimento delle spese ai fini della loro ammissibilità è individuato **a partire dalla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso a partire dal 03.12.2019**, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al bando Disegni+4.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **contributo in conto capitale** per la realizzazione del progetto, in **misura massima pari all'80% delle spese ammissibili e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna fase sopra indicata e per ciascuna tipologia di spesa** espressamente prevista dal bando, secondo la tavola sinottica di seguito riportata:

Fase	Tipologia di spesa	Importo massimo
1 – PRODUZIONE		
	Ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali	Euro 5.000
	Realizzazione di prototipi	Euro 15.000
	Realizzazione di stampi	Euro 40.000
	Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno	Euro 10.000
	Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale	Euro 5.000
	Consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. <i>business plan</i> , piano di <i>marketing</i> , analisi del mercato, ideazione <i>layout</i> grafici e testi per materiale di comunicazione <i>offline</i> e <i>online</i>) strettamente connessa al prodotto/disegno	Euro 10.000
	Importo massimo agevolabile per fase	Euro 65.000
2 – COMMERCIALIZZAZIONE		
	Consulenza specializzata nella valutazione tecnico-Euro 5.000 economica del disegno/modello	
	Consulenza legale per la stesura di accordi di licenza del titolo di proprietà industriale	Euro 2.500
	Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione	Euro 2.500
	Importo massimo agevolabile per fase	Euro 10.000

A partire dalle ore 9:00 del 27.02.2020 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile la compilazione del form online, disponibile sul sito www.disegniplus4.it, che consentirà l'attribuzione del numero di protocollo da indicare nella domanda di agevolazione.

Entro il termine di cinque giorni dalla data del protocollo assegnato in esito alla compilazione del *form online* le imprese dovranno presentare **la domanda per l'agevolazione**, esclusivamente

tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: disegnipi4@legalmail.it.

DICHIARAZIONI

I modelli Isa 2020

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

La modulistica Isa per il periodo d'imposta 2019 è stata approvata con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2020**.

Tra i modelli Isa applicabili, ce ne sono **89 nuovi** approvati dal Mef con [**Decreto 24.12.2019**](#) con le relative **“Note tecniche e metodologiche”**, che rappresentano la **prima revisione degli Indici in vigore dal 2018** e sono contraddistinti dalla **lettera iniziale B**.

In particolare i modelli revisionati riguardano le seguenti attività economiche:

- 31 (su 53 totali) del comparto **manifatture**;
- 25 (su 36 totali) del comparto **servizi**;
- 15 (su 46 totali) del comparto **commercio**;
- 18 (su 23 totali) del comparto **attività professionali**.

Le modifiche principali che interessano gli Isa 2020, rispetto a quelli dello scorso anno, riguardano i **dati contabili** da indicare:

- nel **quadro F**, per i soggetti esercenti attività d'impresa,
- nel **quadro G**, per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo.

In particolare, nel quadro F, sia per gli Isa revisionati che per quelli non revisionati, sono richieste **minori informazioni e minori dettagli**, quali:

- **rigo F06 – Esistenze iniziali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**

Sono stati **eliminati i dettagli** (“di cui”) che richiedevano l'indicazione delle:

- **esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** valutate ai sensi dell'[**articolo 93, comma 5, Tuir**](#) (campo 2);

- esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'[articolo 93, comma 5, Tuir](#) che sono state **distrutte in dipendenza di un fatto eccezionale** o perdute a causa di eventi fortuiti/accidentali (campo 3).

- **Rigo F07 – Rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale**

È stato **eliminato il dettaglio** (campo 2 – “di cui”) che richiedeva l’indicazione delle **rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** in corso di esecuzione valutate ai sensi dell'[articolo 93, comma 5, Tuir](#), nel testo vigente anteriormente all’abrogazione della norma operata dall'[articolo 1, comma 70, L. 296/2006](#), che poteva pertanto operarsi con **esclusivo riferimento alle opere, forniture e servizi ultrannuali** con inizio di esecuzione non successivo al periodo d’imposta in corso alla data del **31 dicembre 2006**.

- **Righi da RF8 a F12 – Ricavi, rimanenze e costi da attività ad aggio o ricavo fisso**

Sono stati **eliminati i righi relativi alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso**: ricavi, esistenze iniziali, rimanenze finali, costi d’acquisto e beni soggetti.

Tali righi sono presenti **nel quadro C “Elementi specifici dell’attività” dei soli Isa interessati a tali fattispecie**.

Ad esempio il nuovo modello **Isa BM85U “Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco”**, presenta il seguente quadro C:

QUADRO C	
Elementi specifici dell’attività	Dati contabili relativi alle attività ad aggio o a ricavo fisso
C01	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
C02	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
C03	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
C04	Costi per l’acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso ,00
C05	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in C02 e/o C04) ,00
Tipologia dell’attività	
C06	Proventi derivanti da apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS ,00
C07	Ricavi derivanti da generi di monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche ,00
C08	Ricavi derivanti da altre attività soggette ad aggio o a ricavo fisso ,00
C09	Ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non soggetti ad aggio o a ricavo fisso ,00

- **Rigo F12 – Costi per servizi**

Costo per servizi	1	,00
F12 di cui per compensi corrisposti ai soci per l’attività di amministratore (società ed enti soggetti all’Ires)	2	,00

La semplificazione riguarda la presenza di un **unico rigo riguardante i Costi per servizi (F12)**, rispetto ai due righi previsti nell’edizione 2019:

- **F17 – Spese per acquisti di servizi**, con il dettaglio per i compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore;
- **F18 – Altri costi per servizi.**

Di conseguenza gli **altri costi per servizi** quali, ad esempio, i costi per **compensi a sindaci e revisori**, le **spese per il riscaldamento dei locali**, per **pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia**, i premi per **assicurazioni obbligatorie**, per **rappresentanza**, per **manutenzione ordinaria**, per **viaggi**, soggiorno e trasferte, i costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per **spese postali**, le spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti sono ora indicati a **rgo F12 “costo per servizi” dei modelli Isa 2020**.

- **Rigo F13 – Costo per il godimento di beni di terzi**

A **rgo F13** relativo ai **costi per il godimento di beni di terzi** è stato eliminato il vecchio campo 5, ovvero il “di cui” dedicato all’indicazione dei **canoni di leasing fiscalmente deducibili** oltre il periodo di durata del contratto.

- **Rigo F14 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa**

A rigo F14 relativo alle spese per lavoro dipendente e assimilato è stato **eliminato il vecchio campo 4**, ovvero il “di cui” dedicato, nella versione 2019, all’indicazione della **spesa riguardante l’impiego di personale di terzi distaccato** presso l’impresa o con **contratto di somministrazione di lavoro**.

- **Rigo F17 – Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative**

A rigo F17 relativo all’indicazione degli oneri diversi di gestione è stato **eliminato il vecchio campo 2**, ovvero il “di cui” dedicato, nella versione 2019, all’indicazione delle spese per **abbonamenti a riviste e giornali**, acquisto di libri, **spese per cancelleria**, per **omaggio** a clienti e articoli promozionali.

- **Rigo F21 – Valore dei beni strumentali**

A **rgo F21** relativo all’indicazione dei beni strumentali è stato **eliminato** il vecchio campo 2, ovvero “di cui” dedicato, nella versione 2019, all’indicazione del **valore relativo ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria**.

Per quanto riguarda i **dati contabili relativi al lavoro autonomo**, solo per i nuovi Isa, ovvero quelli revisionati e marcati con la lettera “B”, il **quadro G** è sostituito dal **nuovo quadro H**, a fine di **uniformare**, anche nella struttura, i **dati contabili di cui al quadro G del modello Isa con quelli di cui al quadro RE del modello Redditi**.

Le istruzioni al quadro RH specificano che i dati da indicare nel quadro *sono coerenti, salvo eccezioni, con quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione del quadro RE del modello Redditi, finalizzato alla determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.*

ENTI NON COMMERCIALI

Attività delle odv non soggette a Iva fino all'entrata in vigore della riforma

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Scopri le sedi in programmazione >

Con la [risposta ad un'istanza di interpello n. 50 del 12 febbraio 2020](#) all'Agenzia delle Entrate viene offerta l'occasione di affrontare il tema del **regime Iva** applicabile alle **organizzazioni di volontariato** in "pendenza" dell'entrata in vigore della riforma recata dal **Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017)**.

Nello specifico, la questione è relativa alla legittima **esclusione dall'ambito soggettivo Iva** per un'organizzazione di volontariato che, sulla base di una specifica **convenzione**, riceve **contributi da un'amministrazione pubblica a rimborso delle spese sostenute** per un determinato progetto.

La norma di riferimento è l'[articolo 8, comma 2, primo periodo, L. 266/1991](#), che prevede, tra l'altro, che "*le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*".

Questa disposizione è stata in passato oggetto di **interpretazioni equivoche** e contrastanti da parte dell'Amministrazione finanziaria che, però, è arrivata ad una conclusione nella [circolare 217/E/2000](#), dove è stata espressa l'opinione secondo cui "*il tenore letterale della norma porta a ritenere che le operazioni agevolate cui la stessa si riferisce siano solo quelle poste in essere dalle predette organizzazioni (operazioni attive)*".

In pratica, le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della **L. 266/1991 non sarebbero tenute ad aprire la partita Iva** se non svolgono attività diverse da quelle "**commerciali e produttive marginali**" individuate dal [D.M. 25.05.1995](#).

Ciò risulta indirettamente confermato dall'[articolo 30, comma 5, D.L. 185/2008](#), dove viene affermato che vanno considerate **Onlus "di diritto"** (e quindi sono escluse dalla trasmissione

del **modello EAS**) solo quelle organizzazioni di volontariato che **non svolgono attività diverse da quelle marginali** sopra richiamate.

Per le organizzazioni di volontariato, quindi, **l'elenco delle fonti di entrata** contenuto nell'**articolo 5 L. 266/1991** sarebbe **tassativo**: tra queste entrate figurano anche i **rimborsi derivanti da convenzioni**.

E, quindi, per tornare al contenuto della **risposta all'interpello** in commento, l'attività svolta rientra tra quelle **di interesse generale** dirette al perseguitamento delle **finalità tipiche delle organizzazioni di volontariato** e, di conseguenza, l'associazione – che risulta regolarmente iscritta al Registro regionale – **"non è tenuta ad aprire la partita Iva né ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso Ministero"** che corrisponde il contributo.

La risposta all'interpello si preoccupa in più parti di ribadire che la disciplina contenuta nella **L. 266/1991** resterà in vigore **fino al periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (secondo quanto prevede l'**articolo 104, ultimo comma, D.Lgs. 117/2017**).

Non viene, però, approfondito cosa succederà **una volta entrate in vigore le nuove disposizioni** e una volta che la **L. 266/1991** risulterà definitivamente **abrogata**.

L'unico riferimento contenuto nell'interpello è infatti all'[**articolo 33 D.Lgs. 117/2017**](#) che, all'ultimo comma, ricorda che **"per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6"** dello stesso **D.Lgs. 117/2017**.

In pratica, sembra dire l'Agenzia, ciò che puoi fare ora lo potrai fare **anche in futuro**.

Attenzione, però: se è lecito pensare che le nuove regole riguardino le imposte sui redditi, **nessun riferimento**, in alcuna delle disposizioni del **D.Lgs. 117/2017** dedicate alle organizzazioni di volontariato, è posto **per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto**.

Mentre, infatti, la normativa della **L. 266/1991** escludeva espressamente dall'ambito Iva l'attività svolta dalle organizzazioni di volontariato, **nessuna traccia di esclusione soggettiva è invece contenuta nel D.Lgs. 117/2017**.

Risulta anzi abbastanza pacifico che l'attività di carattere corrispettivo svolta dalle odv, una volta entrata in vigore la nuova disciplina, sarà comunque **soggetta a Iva**.

Stiamo parlando, quindi, oltre che delle **attività commerciali marginali** anche delle **raccolte di fondi** svolte con carattere di abitualità o, come nel caso oggetto dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate, dei **corrispettivi da convenzione con enti pubblici**.

Prova ne sia la circostanza che l'[articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#) individua un **regime forfettario** di determinazione delle imposte che esplica effetti anche ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**.

E, se è vero che grazie a questo particolare **regime forfettario** le odv non applicano l'Iva sulle proprie fatture, è però altrettanto vero che alla normativa è posto un **limite di ricavi**, pari a **130.000,00 euro** (limite che, peraltro, risulta "scaduto" al 31 dicembre 2019).

Per chi dovesse avere **entrate di natura commerciale per importi superiori**, il regime forfettario non sarebbe applicabile e si dovrebbe passare ad un **regime Iva ordinario**.

Molte odv che **superano il predetto limite** con le proprie entrate caratteristiche – attualmente prive di imposizione Iva – dovrebbero quindi **cominciare seriamente a preoccuparsi** e ad attrezzarsi per **gestire al meglio il cambiamento di regime**.

DICHIARAZIONI

Il modello 730 dei lavoratori impatriati

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

I **lavoratori impatriati** hanno diritto a fruire di **un regime fiscale agevolato**, come previsto dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), modificato dal **D.L. 34/2019** e dal **D.L. 124/2019**.

Si tratta di un'agevolazione, dedicata ai **contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019**, che prevede una **riduzione al 30 per cento dei redditi da lavoro dipendente** che concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tale percentuale è ulteriormente ridotta al 10 per cento, se la residenza è trasferita nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia**.

L'agevolazione è applicabile direttamente da parte del datore di lavoro, chiamato ad operare sulla **busta paga** del lavoratore dipendente, ovvero, se il datore di lavoro è impossibilitato, tramite la **compilazione del modello 730/2020**.

In particolare, il **quadro “C”** del **modello 730/2020** è stato adeguato alle modifiche relative al regime degli impatriati, con l'inserimento di tre nuovi codici collegati ai **“Casi particolari”** (6 e 8) e con la modifica di quelli già previsti (4 e 9):

- il **codice 4** deve essere indicato se il contribuente fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019**. In presenza dei requisiti stabiliti dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), e dall'[articolo 1, commi 150 e 151, L. 232/2016](#), i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del **50 per cento**. Si tratta dell'agevolazione prevista prima dell'entrata in vigore del **L. 34/2019**;
- il **codice 6** deve essere utilizzato se il contribuente ha **trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 1, D.Lgs. 147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono

alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **30 per cento** del loro ammontare. Si tratta dell'agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al **D.Lgs. 147/2015** dal **D.L. 34/2019**;

- il **codice 8** deve essere utilizzato se il contribuente ha **trasferito la residenza in Italia (nelle regioni del Mezzogiorno)** a decorrere dal **30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 5-bis, D.Lgs. 147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **10 per cento** del loro ammontare. Si tratta dell'agevolazione ottenibile a seguito delle modifiche apportate al **D.Lgs. 147/2015** dal **D.L. 34/2019**;
- il **codice 9** deve essere utilizzato se il contribuente, **sportivo professionista**, ha **trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019** e fruisce, in dichiarazione, dell'agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero ([articolo 16, comma 5-quater, D.Lgs. 147/2015](#)). In tal caso i redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un **contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile**.

Pertanto, la casella **“Casi particolari”** deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro **non abbia potuto riconoscere l'agevolazione** e il **contribuente intenda fruirne**.

In questo caso il reddito da lavoro dipendente deve essere indicato, all'interno dei **righi “C1” e “C3”**, già nella **misura ridotta**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



La cristianità in frantumi – Europa 1517-1648

Mark Greengrass

Laterza

Prezzo – 24,00

Pagine – 836

Cinquecento anni fa la sfida di Martin Lutero alla Chiesa scosse i fondamenti della religione cristiana. Lo scisma successivo trasformò in modo radicale la relazione tra governante e governato; le scoperte geografiche e scientifiche misero alla prova la cristianità come comunità di pensiero; l'Europa emerse come una proiezione geografica. Raccontando questi mutamenti, Tommaso Moro, Ludovico Ariosto, William Shakespeare, Michel de Montaigne e Miguel de Cervantes crearono opere che ancora oggi riescono a restituirci i turbamenti del loro tempo. Mark Greengrass traccia un affresco affascinante dei cambiamenti che portarono alla crisi della cristianità e fissarono il quadro geografico e politico dell'Europa come la conosciamo oggi.



Inventario di un cuore in allarme

Lorenzo Marone

Einaudi

Prezzo – 18,00

Pagine – 296

Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta accanto con le proprie ossessioni, trovare una valvola di sfogo è una questione vitale. Ma come si impara ad affrontare la paura da soli? Forse raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone, senza timore di mostrarsi vulnerabile, con una voce che all'ansia preferisce lo stupore e il divertimento. Scorrendo l'inventario delle sue fobie ognuno può incontrare un pezzo di sé e partecipare all'affannosa, autoironica ricerca di una via di fuga in discipline e pratiche disparate: dalla medicina alla fisica all'astronomia, dalla psicologia alla religione, dai tarocchi all'astrologia. Alla fine, se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio, possiamo comunque reagire alla fragilità ammettendola. E magari accogliere, con un po' di leggerezza, le imperfezioni che ci rendono unici. «Quel che vale per l'umanità, non vale per l'ipocondriaco. La prima chiara e lampante norma che costui deve seguire, un principio sul quale, bene o male, le varie forme di psicoterapia concordano, è questa: se vuoi mettere a tacere l'ossessione, non devi appoggiarti ad altri, non devi sviscerare le tue paure, non devi, diciamola tutta, rompere i coglioni di continuo a chi ti è accanto».



Doggerland

Elisabeth Filhol

Neri Pozza

Prezzo – 18,00

Pagine – 352

Doggerland, la terra che, migliaia di anni fa, univa l'Inghilterra alla Germania e alla Danimarca, è più di un oggetto di studio per Margaret Hamilton, ricercatrice dell'Università di St Andrews. Territorio immenso, un tempo così ricco di flora e fauna da essere stato un habitat ideale per la caccia e la pesca, questa parte d'Europa, travolta circa ottomila anni fa da un gigantesco tsunami, è divenuta una vera e propria ragione di vita per lei. La dedizione con cui, giorno dopo giorno, Margaret ha esumato dal fondo dell'oceano i preziosi frammenti di questa terra sommersa l'ha portata a sacrificare alla ricerca ogni cosa, anche l'amore per Marc Berthelot, ingegnere petrolifero. Entrambi animati dalla medesima passione per il Mare del Nord, non ne hanno fatto lo stesso uso e ciò che avrebbe dovuto avvicinarli li ha allontanati l'uno dall'altra. Ora, però, Margaret si accinge con trepidazione a prendere un volo che da Aberdeen la condurrà a Esbjerg, il grande porto sul Mare del Nord. Nella città danese, in occasione del congresso annuale di archeologia sottomarina, si ritroverà, infatti, dopo vent'anni, di nuovo al cospetto di Marc Berthelot, invitato come lei a tenere una relazione al convegno. Sulle coste di quel mare, tuttavia, e sull'intero Nord Europa è in arrivo Xaver, un catastrofico evento climatico, un uragano che risveglierà i fantasmi di Doggerland e riporterà a galla ricordi e sensazioni da tempo dimenticate.



Florence Grace


Tracy Rees

Beat edizioni

Prezzo – 11,00

Pagine – 464

Cornovaglia, metà Ottocento. Florence Buckley nasce a Braggenstones, un piccolo villaggio di contadini, unico nastro verde in una distesa di brughiere paludose, spazzate dal vento e dalla pioggia. Venuta al mondo in una notte carica di funesti presentimenti, Florrie ha la singolare capacità di percepire distintamente i sentimenti altrui e di riuscire a prevedere in qualche modo gli accadimenti. Divenuta una tredicenne alta e snella come una giovane betulla, in un tiepido settembre le viene offerta la possibilità di guadagnare un po' di denaro lavorando come cameriera al ricevimento di Mr e Mrs Beresford di Truro. La ragazza accetta con entusiasmo, attratta dall'idea di affacciarsi a un mondo completamente sconosciuto. Mentre osserva rapita quell'universo di luci e colori in cui si muovono affabili gentiluomini e nobildonne raggianti di gioia, la sua attenzione viene catturata da due giovani uomini, i fratelli Grace, Sanderson e Turlington, eredi di una delle famiglie più ricche e discusse di Inghilterra. Qualcosa suggerisce alla ragazza che l'incontro con i Grace non è stato affatto casuale, un presentimento che non l'abbandona fino al giorno in cui Nan, sentendosi vicina alla fine della sua vita, decide di rivelarle un segreto a lungo taciuto: Florrie è una Grace.



Ristoceutica

Vincenzo Lionetti

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 276

Che alcuni dei cibi che portiamo in tavola abbiano proprietà benefiche per il nostro organismo è ormai un dato acclarato. Ma come valorizzare al meglio i loro effetti sulla nostra salute? La ristoceutica, una linea di ricerca innovativa inaugurata nel 2016 dal professor Vincenzo Lionetti della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, vuole rispondere a questa domanda, spiegandoci come associare i singoli alimenti per creare un pasto funzionale in grado di apportare benefici alla nostra salute, in particolare nella prevenzione di malattie cardio e cerebrovascolari. Un incontro tra metodo scientifico e gusto. Ogni volta che consumiamo un pasto – ci spiega il professor Lionetti – abbiamo la possibilità di pilotare a distanza l'espressione dei geni di una cellula. È quindi di fondamentale importanza ricercare le associazioni "vincenti" tra i diversi alimenti, e anche i metodi di cottura e di conservazione ottimali, affinché le proprietà epigenetiche positive di ciascuno vengano valorizzate per preservare il nostro stato di salute. In un appassionante viaggio tra storia, mito e scienza, Vincenzo Lionetti ci parla delle ragioni della ristoceutica, guidandoci alla scoperta delle diverse categorie alimentari e delle loro proprietà nascoste, suggerendoci per ciascuna gli accostamenti per valorizzare il "potere" di ogni singolo alimento funzionale. Scopriremo quale tipo di pasta mangiare per proteggere il cuore, le mille proprietà epigenetiche delle erbe mangerecce, come sprigionare il potere antiossidante dei polifenoli con un semplice soffritto di olio extravergine d'oliva, qual è la cottura migliore del pesce per esaltare i benefici dei grassi omega-3, o perché può essere salutare associare la bistecca a un primo di pasta fredda. Una guida autorevole, con alcuni deliziosi esperimenti gastronomici da provare e tanti consigli pratici, per avvicinarci all'alimentazione con una nuova consapevolezza e realizzare piatti salutari, senza rinunciare al gusto.